

La tassazione dei robot

di Fabio Ghiselli

In un articolo pubblicato sulla Stampa.it del 19.2.2017¹, è stato riportato il pensiero di Bill Gates, fondatore e presidente onorario di Microsoft, su un aspetto molto significativo per i futuri assetti produttivi e sociali: la sostituzione del lavoro dell'uomo con quello dei robot.

Lo sviluppo della tecnologia è già molto avanzato e orientato in questa direzione, tanto che già oggi alcune attività sono realizzate da un "soggetto" dotato di intelligenza artificiale, seppure gestito dalla mano sapiente dell'uomo.

Fortunatamente il problema, nella sua piena interezza, non riguarda l'oggi ma sicuramente il futuro, più o meno prossimo.

Secondo una ricerca della McKinsey, soltanto meno del 5% delle occupazioni attuali sarebbero candidate per una completa automazione, con l'importante specificazione che lo sarebbero sulla base della attuale tecnologia che, però, è in costante e rapida evoluzione, mentre secondo un'altra analisi prodotta dal Centro per la Ricerca economica europea (Zew) di Mannheim, tale percentuale salirebbe al 9% (in 21 Paesi del mondo). Senza dimenticare le ben più pesanti conclusioni di C. Benedikt e M. A. Osborn dell'Università di Oxford, secondo le quali il 47% dei posti di lavoro sarebbero a rischio sparizione². E' anche vero che in alcuni consessi riservati al top management di talune imprese multinazionali, viene dato per certo che la strada imboccata della sostituzione del lavoro umano con quello dei robots è concreta, definitiva e senza ritorno.

Benchè le percentuali delle diverse analisi appaiono significativamente diverse, tutte evidenziano che la sostituzione dovrebbe riguardare, almeno inizialmente, solo i lavori manuali meno qualificati e che comunque richiederebbe l'assunzione di un certo numero – limitato – di personale altamente qualificato per il controllo e la gestione delle macchine iper tecnologiche.

Ne conseguirebbe, quindi, che a fronte di pochi nuovi ingressi nel mercato del lavoro, vi sarebbe un numero ben più consistente di uscite e, per di più, concentrate nelle fasce più deboli.

Bill Gates, che ha sempre guardato oltre il futuro più immediato e non è più focalizzato sulla sola redditività aziendale, ha proposto di introdurre una "tassa sui robot".

Benchè i (quasi) primi commenti su alcuni social media, non siano stati molto favorevoli³, l'idea non solo appare fondata su un presupposto fattuale concreto e ineludibile, ma anche su una logica davvero poco criticabile.

Il dato di fatto è che un certo numero di lavoratori non percepirà più un reddito, non verserà più imposte all'erario – e, quindi, non contribuirà più ai fabbisogni della collettività – non verserà più contributi previdenziali e assistenziali, senza contare la quota dei medesimi posta a carico delle imprese e da queste non più verata.

A fronte di tali minori introiti per l'erario, si genererà la necessità di estendere il *welfare state* a quelle persone espulse anzitempo dal mercato del lavoro proprio dai robot o, per meglio dire, da quelle imprese che hanno valutato come più conveniente sostituire il lavoro dell'uomo con quello delle macchine iper tecnologiche.

Certo, il patron della Microsoft non è un tributarista e la sua proposta di tassare i robot potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno, ma l'ipotesi, seppur qualificabile come una provocazione, dovrebbe indurre i

¹ Dal titolo, "La ricetta di Bill Gates: I robot che rubano posti di lavoro paghino tasse".

² Conclusioni tratte da due ricerche condotte a distanza di tre anni, *The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?*, e *Technology at work. The future of Innovation and Employment*.

³ Si vedano, da ultimo, i commenti di L. Tremolada, *Quella strana idea di tassare i robot*, e di L. De Biase, *Il pericolo di frenare il progresso tecnologico*, in *Il Sole 24 Ore* del 21.2.2017.

cultori del diritto tributario a tradurre l'idea in un sistema impositivo articolato e concreto⁴

Oggi sappiamo che il nostro sistema impositivo si fonda, in primo luogo, sul principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost. a mente del quale *"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"*.

Principio che la Corte Costituzionale ha declamato come l'idoneità del singolo a concorrere alle spese pubbliche e non meramente limitato alla proprietà di un bene patrimoniale o alla titolarità di un reddito. Così come è stato detto che qualunque indice di capacità contributiva si assuma, questo debba esprimere una attuale ed effettiva possibilità di assolvere il debito d'imposta.

Tra i profili essenziali della capacità contributiva⁵ ve ne sono due di particolare rilievo ai fini di che trattasi.

Il primo è quello della "effettività", secondo il quale la capacità economica non potrebbe essere stabilita sulla base di presunzioni di carattere assoluto. La dottrina (citata in nota) ha osservato che "il profilo dell'effettività riguarda la base imponibile, dovendosi fare in modo, innanzitutto, che nella stessa rientrino elementi i quali trovino comprovato riscontro nella realtà; e dovendosi, inoltre evitare il ricorso a metodi o criteri di determinazione dell'imponibile miranti a colpire entità del pari non esistenti in concreto giacché elaborati in termini astratti e forfettari o fondati su indici medio-ordinari"⁶.

Il secondo profilo riguarda l'individuazione del soggetto passivo del tributo che "resta circoscritta a coloro che avendo la titolarità giuridica delle fonti di ricchezza assoggettate al prelievo, possono disporre in vista del concreto adempimento della prestazione impositiva"⁷.

Come prima osservazione si potrebbe dire che questi due profili caratterizzanti la capacità contributiva metterebbero in seria difficoltà l'introduzione di una imposizione a carico di un robot che sarebbe del tutto privo di quei diritti e doveri previsti dal nostro ordinamento giuridico.

Questo perché da un lato, non potrebbe che essere attribuito al robot un reddito meramente figurativo oltretutto presunto e, dall'altro, perché tale "soggetto" non potrebbe avere la disponibilità economica del reddito, né, con ogni probabilità, la titolarità giuridica dello stesso.

Di contro, non si potrebbe non rilevare che rimarrebbe inalterato l'interesse fiscale, riferito all'intera collettività, "ossia l'interesse dell'ente impositore alla pronta e perequata acquisizione delle entrate". Così come rimarrebbe inalterato il generale dovere di partecipazione alle spese pubbliche (art. 53 Cost.) e quello della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.).

Occorre però rilevare che il problema preoccupa non poco le istituzioni europee, almeno quelle nelle quali sono presenti personalità dotate di una particolare sensibilità sociale, tanto che è stata recentemente approvata dal Parlamento UE (con 396 voti a favore, 123 contrari e 85 astenuti), una risoluzione presentata dalla lussemburghese Mady Delvaux, parlamentare del gruppo socialista, nella quale si chiedeva che "almeno ai robot autonomi più sofisticati" venisse fornito lo status di "persone elettroniche, con specifici diritti e doveri". Gli obiettivi primari della risoluzione erano quelli di regolare le responsabilità per eventuali danni creati dai robot e di indurre le Istituzioni UE a legiferare in materia di privacy ma, soprattutto, quello di valutare adeguatamente gli effetti che la robotica potrebbe avere sul mercato del lavoro⁸. Tanto è vero che la risoluzione, nel testo originario, prevedeva la proposta di discutere l'introduzione di una "tassa sui robot", pagata dalle aziende che li impiegano, che sarebbe stata utilizzata per fare fronte al possibile grande aumento della disoccupazione causato dalla crescente au-

⁴ L'attenzione sull'argomento incomincia ad elevarsi. Si veda anche il recente intervento del Prof. X. Oberson, docente di diritto tributario svizzero e internazionale presso l'Università di Ginevra, sul sito xavieroberson.com.

⁵ Per un esame compiuto si rinvia, tra tutti a P. Russo, G. Franson, L. Castaldi, *Istituzioni di diritto pubblico*, Giuffrè, 2015.

⁶ La stessa dottrina rileva come vi possano essere delle eccezioni rivenienti nel fatto che "siffatti metodi o criteri, alla stregua di previsioni ragionevoli ed al fine di semplificare la disciplina applicativa del tributo, si risolvano in un trattamento non penalizzante per il contribuente e salve altresì le ipotesi in cui i medesimi divengano operanti solo per scelta volontaria degli interessati (o, ciò che è lo stesso, sia contemplata la facoltà per il contribuente di sottrarsi alla determinazione forfettaria in virtù di sua opzione)".

⁷ Come giustamente osservato dagli stessi Autori, la disponibilità giuridica del reddito sarebbe stata determinante per far dichiarare alla Corte Costituzionale l'illegittimità del cumulo familiare dei redditi che consisteva nell'imputazione al marito dei redditi della moglie sebbene il primo non ne potesse giuridicamente disporre.

⁸ Si veda la notizia riportata da LaStampa.it del 17.2.2017 a firma di A. Signorelli.

tomazione del lavoro o, addirittura, per contribuire al finanziamento di un reddito di cittadinanza europeo.

Proposta che, però, è stata rifiutata per la preoccupazione che tale tassazione potesse rallentare lo sviluppo dell'innovazione nell'UE a vantaggio di altre potenze economiche ⁹.

L'introduzione dello status di "persone elettroniche" dotate di con specifici diritti e doveri, però, potrebbe contribuire, almeno in parte, ad affrontare con un più ampio margine di manovra il problema della "soggettività passiva" del tributo sul reddito (che permarrebbe figurativo stante l'evidente impossibilità di attribuirlo in modo concreto ad una macchina), tramite un intervento modificativo del TUIR (e, semmai fosse necessario, anche della Costituzione, per quanto l'idea di prevedere al suo interno il genere di "persona elettronica" possa sconvolgere).

Sicuramente, però, il problema non può essere lasciato cadere nel vuoto perché la robotizzazione dell'attività produttiva (o di parte di essa) avrà serie ripercussioni sia dal punto di vista economico che sociale.

E non si può nemmeno pensare di risolverla sostenendo che si tratti di cultura, istruzione e professionalità da acquisire: perché se questo può essere vero per le generazioni che si stanno formando e che sono nella condizione di poter scegliere l'indirizzo di studi che sia più funzionale alle nuove opportunità d'impiego, non vale certo per quei lavoratori che verranno sostituiti dai robot.

Certo, in una condizione di sviluppo economico sostenuto e con l'aiuto di interventi formativi volti a riqualificare la professionalità, tale "rivoluzione sociale" potrebbe non avere effetti particolari, perché potremmo assistere a una migrazione dei lavoratori verso altri settori produttivi a più alto impiego di manodopera (così come è avvenuto negli anni cinquanta/sessanta) ¹⁰.

Ma non è affatto detto che ciò potrà accadere di nuovo, anzi lo riterrei piuttosto improbabile. La concorrenza si impone su tutti i mercati e i settori produttivi, e il divario ovest – est sul fronte costo del lavoro è ancora enorme e non sembra destinato a colmarsi in un prossimo futuro. Per cui potremmo assistere ad altre delocalizzazioni – salvo che non si introducano dei sani principi di politica industriale – o a politiche deflazionistiche dei salari, come è accaduto in questi anni di grave crisi in Europa, tra i Paesi maggiormente industrializzati.

E poi la formazione sempre più generalizzata costa e qualcuno la deve pagare.

Il fenomeno non può essere sottovalutato, perché la sostituzione delle persone fisiche con le macchine iper tecnologiche non solo genererà una maggiore disoccupazione ma anche minori entrate per l'erario e, al contempo, determinerà l'obbligo (o la necessità, secondo i punti di vista) di destinare maggiori risorse pubbliche allo stato sociale.

Per contro, è vero che per le imprese tale sostituzione contribuirà a ridurre il costo del lavoro e, di conseguenza, a determinare maggiori utili tassabili ¹¹. Ma se la tendenza comune dovesse essere quella di continuare a ridurre la tassazione sulle imprese, l'effetto netto in termini di compensazione tra la minore IRPEF e la maggiore IRES (ordinaria) potrebbe non essere sufficiente a coprire le maggiori uscite per garantire l'estensione del *welfare* statale. Anzi, se guardiamo alla composizione delle entrate tributarie e alle dinamiche di formazione ad esse sottese, si dovrebbe dubitare molto che si possa raggiungere un saldo zero.

Per di più non possiamo dimenticare che le stesse imprese beneficerebbero (o avrebbero beneficia-

⁹ Rifiuto che la parlamentare Delvaux ha definito come "una mancanza di rispetto nei confronti delle preoccupazioni dei cittadini".

¹⁰ In questo senso si esprimerebbe il Prof. D. Stevanato, in *Robot tax, il dilemma tra equità e innovazione*, in Il Fatto Quotidiano, 22.2.2017.

¹¹ Di diverso avviso il Prof. D. Stevanato, *op.loc. cit.*, che sostiene che non ci sarebbe "alcuna garanzia che l'impiego di macchine <intelligenti> con rimpiazzo di lavoratori, generi profitti superiori alla norma". Questo pensiero apparirebbe, per la verità, piuttosto discutibile perché se l'innovazione tecnologica non fosse in grado di generare una maggiore produttività per unità di prodotto e, quindi, maggiori profitti, non si capisce perché dovrebbe essere ricercata, perseguita e, banalmente, perché dovrebbe essere investiti denari che potrebbero essere impiegati in modo diverso.

to) delle agevolazioni statali agli investimenti in tecnologia, la cui utilità per lo sviluppo economico complessivo non si vuole certo disconoscere.

Permanendo però inalterati, (anche) per le stesse imprese, i vincoli costituzionali della contribuzione alle spese della collettività, del dovere di solidarietà sociale e del dovere di svolgere la propria attività, sì in modo libero, ma non in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, non potrebbe disconoscersi il diritto dello Stato di imporre una almeno parziale distribuzione della maggiore ricchezza realizzata con la sostituzione del lavoro umano.

E questa ricchezza ben potrebbe distribuita attraverso una maggiore imposizione – non vessatoria ma equa e ragionevole - sulle imprese che utilizzano queste macchine “intelligenti”¹².

Non dovrebbe rappresentare un ostacolo al perseguimento di questo obiettivo né la difficoltà (apparente) nel costruire una simile imposizione (anche perché la storia dell'imposizione che è stata introdotta nel nostro Paese è ricca di disposizioni normative di particolare difficoltà e complessità applicativa), né che tale imposizione possa qualificarsi come una imposta “di scopo” (solo perché sarebbe in controtendenza rispetto “alla usuale mancanza di un vincolo di destinazione del gettito fiscale”)¹³.

Chi scrive è del parere che la redistribuzione del reddito non avvenga solo tramite un'allocatione mirata della spesa pubblica (e, in particolare dell'insieme delle entrate tributarie), ma anche con la scelta e con l'introduzione di una determinata tipologia impositiva rispetto ad altre.

C'è da augurarsi, pertanto, che tale argomento non sia lasciato cadere nell'oblio o vagamente bollato come irrealizzabile sulla base di teorie neoliberiste che non hanno saputo offrire soluzioni efficaci e non distruttive ai problemi che il mondo ha dovuto affrontare in questi ultimi lunghi anni.

Se appare corretto che i Governi mantengano al giusto livello la preoccupazione di non ostacolare l'evoluzione tecnologica e lo sviluppo del sistema produttivo del Paese, è altrettanto certo che questi vadano protetti e stimolati nei limiti in cui possano realmente essere utili allo sviluppo effettivo ed equilibrato del Paese e dell'intera collettività.

¹² Non sembrerebbe ragionevole, viceversa, imporre una maggiore imposizione sulle imprese che producono questo tipo di macchine e non solo e non tanto perché sarebbe in controtendenza rispetto all'approccio seguito dal legislatore con i provvedimenti agevolativi agli investimenti in innovazione tecnologica (*patent box*, iper ammortamento e super ammortamento), ma perché sarebbe errata l'individuazione del soggetto.

¹³ Come afferma il Prof. D. Stevanato nell'articolo citato.